

Lettera Circolare 27 luglio 2000 - Mlps

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. ULTERIORI INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA ETÀ LAVORATIVA MINORI E ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO.

Prot. N. 5/27341/70/AG/16

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Divisione V

Agli Assessorati Regionali
del lavoro

Agli Assessorati Provinciali
del lavoro

LORO SEDI

Alla Dir. Gen. AA.GG. e del Personale- Div. VII

Alla Dir. Generale Impiego
Div. I

LORO SEDI

Alle Direzioni regionali
e Provinciali del lavoro

LORO SEDI

Per corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione in ordine all'età minima per l'accesso al lavoro dei minori in relazione alla durata dell'obbligo scolastico, si fa presente quanto segue.

L'art. 1, 3° comma, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" (G.U. n. 44 del 23/02/2000), dispone che "L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.". Tale norma si raccorda con quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs 345/99 che condiziona l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori alla presenza di due requisiti: il compimento del quindicesimo anno di età e l'aver assolto l'obbligo scolastico.

Al riguardo, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione, interpellato dallo scrivente, ha precisato che - in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti per l'applicazione della nuova disciplina - restano in vigore le norme di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (G.U. n. 21 del 27/01/1999), nonché le direttive impartite dallo stesso Ministero con D. M. 9 agosto 1999, n. 323 (G.U. n. 218 del 16/09/1999) nel senso che l'obbligo di cui trattasi si intende assolto se il minore, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico (articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 323/99).

In ogni caso, si sottolinea che, ovviamente, qualsiasi attestazione al riguardo deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 4, legge 9/99 e art. 9, comma 1, citato decreto ministeriale 323/99).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa Ferraro)